



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 68**

Riunione del 22 maggio 2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 56.18/19 NEI CONFRONTI DI  
S.S. VOLLEY CLUB ORTE

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| - Avv. Massimo Rosi  | Presidente          |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente      |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente Relatore |

nel procedimento disciplinare a carico di

- **S.S. VOLLEY CLUB ORTE**, *in persona del Presidente pro tempore, per avere, in violazione dell'art. 16 dello Statuto FIPAV, degli artt. 19, co. 2 e 22 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV, degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, e degli artt. 1, 55, co. 3, 74 e 102, lett. f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, diffuso commenti lesivi della onorabilità e del decoro della classe arbitrale tutta, oltre che dei singoli ufficiali di gara implicitamente menzionati nel post pubblicato in data 20 gennaio 2019.*

**OSSERVA**

Con esposto del 24/1/2019, il Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara, Luigi Roccato, segnalava alla Procura Federale la presenza, sulla pagina ufficiale del social network Facebook della S.S. Volley Club Orte, di commenti lesivi della onorabilità e del decoro della classe arbitrale FIPAV, oltre che dei singoli ufficiali di gara implicitamente menzionati nel post pubblicato in data 20 gennaio 2019.

Conclusa l'attività istruttoria da parte dell'Ufficio della Procura Federale, anche con l'acquisizione di una memoria difensiva prodotta dal sodalizio, quest'ultimo veniva deferito al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando la società incolpata per il giorno 22/5/2019.



In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gullotta, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico del sodalizio, mentre per la S.S. Volley Club Orte, il difensore, avv. Angelo Giuliani, si riportava al contenuto delle memorie difensive depositate e chiedeva disporsi il non luogo a sanzione.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via pregiudiziale di rito, si deve rilevare come l'Ufficio della Procura Federale abbia deferito dinanzi questo Tribunale il solo sodalizio sportivo S.S. Volley Club Orte e non anche il Presidente dello stesso ovvero un dirigente od un tesserato dell'odierna società incolpata individuati quali autori materiali del post incriminato (o quantomeno responsabili della pubblicazione per omesso controllo e/o vigilanza).

Secondo quanto disposto dall'art 76 Regolamento Giurisdizionale Fipav *"1.Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali. 2.Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri Dirigenti, soci e tesserati. 3.Le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sui propri impianti di gara sia su quelli delle Società avversarie."*

In altri termini, la responsabilità (diretta e/o oggettiva) del sodalizio è legata necessariamente al contegno tenuto dalla persona fisica che la rappresenta ovvero da quello posto in essere da parte dei dirigenti, soci, tesserati, accompagnatori, sostenitori della stessa.

Nel caso di specie, quindi, prescindendo dall'esame del merito della condotta oggetto di contestazione, il deferimento rivolto in via esclusiva nei confronti del sodalizio non consente di poter affermare la sussistenza di responsabilità disciplinare in capo alla società incolpata.



## **PQM**

Il Tribunale Federale delibera il non luogo a sanzione nei confronti della S.S. VOLLEY CLUB ORTE in persona del Presidente p.t.

Roma 28 Maggio 2019

**ILPRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 maggio 2019